

Legge regionale 2 febbraio 2000 n. 6

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21-1-1997 n. 7- NORME SUL SUPERAMENTO E SULLA
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

(B.U. Regione Basilicata n.7 del 7 febbraio 2000)

Art.1

Il primo comma dell'art. 10 della Legge 21/1/1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino a lire cinquemilioni. E' aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. Per importi complessivamente superiori a lire diecimilioni il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a L. 30 milioni. Per la realizzazione di ascensori nei condomini ove risiedono portatori di handicap possono essere concessi all'intero condominio contributi in misura non superiore al 75% della spesa effettivamente sostenuta e, comunque, per un importo non superiore a L. 40 milioni. In tal caso il contributo a favore del portatore di handicap sarà pari al 75% della spesa a suo carico e comunque, non superiore a L.30 milioni, e la parte restante di contributo sarà ripartita tra gli altri condomini in proporzione alla spesa gravante su ciascuno di essi ripartita secondo i criteri stabiliti dal codice civile per quote millesimali”. Al contributo complessivo così determinato va detratto l'eventuale contributo statale determinato ai sensi del 2° comma dell'art.9 della Legge 13/89.

Art. 2

Al comma 2 dell'articolo 11, le parole: “devono pervenire” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere trasmesse”.

Art. 3

Il comma 4 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: “I fondi stanziati a partire dall'anno 2000 saranno utilizzati, in via prioritaria, per realizzare le finalità di cui al Capo VI, nonché per soddisfare il fabbisogno pregresso relativo alle richieste trasmesse entro il 31/3/99 per gli interventi previsti nei Capi IV e V della presente legge.

Per gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva legge di Bilancio, farà carico allo stesso corrispondente capitolo e sarà utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al Capo III”.

Art. 4

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.